

(N. 60-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 21 ottobre 1953

Ratifica ed esecuzione della Convenzione generale tra l'Italia ed i Paesi Bassi sulle assicurazioni sociali, conclusa all'Aja il 28 ottobre 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Italia, per il grande numero dei lavoratori italiani all'estero, è uno dei Paesi che più hanno interesse a propugnare una politica di solidarietà internazionale per la quale i cittadini di una Nazione che lasciano il proprio Paese per portare come lavoratori il loro contributo al benessere e al progresso di un altro Paese debbono trovare in esso un trattamento eguale a quello dei lavoratori cittadini del Paese stesso.

La Convenzione con i Paesi Bassi sull'assicurazione sociale che fa seguito ad altre Con-

venzioni bilaterali stipulate con l'Inghilterra, la Francia, il Belgio, la Svizzera, alla Convenzione Tripartita Italia-Francia-Belgio, si basa sui seguenti principi generali:

l'uguaglianza dei diritti ed obblighi tra lavoratori immigrati e lavoratori nazionali in deroga alle limitazioni poste dalla legislazione del Paese del nuovo luogo di lavoro in ragione della nazionalità dei lavoratori; il principio della validità dei periodi di assicurazione compiuti nel Paese di origine in caso di trasferimento nell'altro Paese e di

quelli compiuti in questo Paese ospite nel caso di ritorno nel Paese d'origine ai fini della totalizzazione per ottenere il diritto alla prestazione;

il principio del mantenimento delle prestazioni in caso di trasferimento da un Paese all'altro.

Poichè i Paesi Bassi appartengono come l'Italia a quegli Stati nei cui provvedimenti per la sicurezza sociale prevale il carattere contributivo cioè la concezione della mutualità obbligatoria, la Convenzione ha potuto essere estesa a quasi tutti i settori della sicurezza sociale come risulta dal 1° paragrafo dell'articolo 2.

Negli articoli 3 e 4 si prevedono delle eccezioni in cui particolari categorie rimangono sottomesse alle legislazioni del Paese d'origine e precisamente riguardano i lavoratori distaccati a lavorare per conto delle loro imprese nell'altro Paese per un periodo che non superi i sei mesi, il personale viaggiante delle imprese di trasporto e il personale dello Stato.

Poichè per avere il diritto agli assegni familiari, alle provvidenze per gli infortuni sul lavoro e per malattie professionali nessuno dei due Paesi richiede un periodo minimo di assicurazione e di lavoro, il diritto di totalizzazione dei vari periodi di assicurazione compiuti nei due Paesi è soltanto contemplato negli articoli 5, 8, 10 e 11 rispettivamente riguardanti le assicurazioni contro le malattie non professionali e la tubercolosi, le provvidenze per la maternità, l'assicurazione contro la disoccupazione, le provvidenze per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il mantenimento delle prestazioni in caso di trasferimento da un Paese all'altro è regolato per quanto riguarda le malattie, la tubercolosi e la maternità negli articoli 6 e 9, per quanto riguarda l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nell'articolo 16 e per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'articolo 18. Tale principio non è stato ammesso per quanto riguarda la disoccupazione disponendo che le relative prestazioni siano strettamente legate alla permanenza del disoccupato nel Paese dove la disoccupazione ha avuto inizio. Viceversa il mantenimento delle prestazioni è disposto nei confronti delle persone di famiglia rimaste

nel Paese di origine del lavoratore e ciò non solo nei riguardi degli assegni familiari (articolo 20) ma altresì dell'assicurazione malattia tubercolosi e maternità (articoli 7 e 9).

Giova rilevare che anche per le altre assicurazioni i diritti dei superstiti o i diritti alla maggiorazione delle prestazioni per carichi familiari non saranno ristretti per il fatto della residenza di detti superstiti e familiari nel Paese di origine del lavoratore.

Quanto all'onere delle prestazioni concesse in base alla totalizzazione dei periodi di assicurazione la Convenzione stabilisce che nel caso dell'assicurazione malattie, tubercolosi, maternità e disoccupazione esse siano interamente a carico del Paese del luogo di lavoro; viceversa per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti si fa luogo (articolo 12) alla ripartizione dell'onere fra i due Paesi in proporzione della durata dei rispettivi periodi *pro-rata temporis*, salva la possibilità per gli assicurati ed i superstiti di optare per la liquidazione separata delle prestazioni (articolo 14).

Le prestazioni non dipendenti da totalizzazioni dei periodi assicurativi (assegni familiari, infortuni sul lavoro, malattie professionali) sono ugualmente a intero carico del Paese del luogo di lavoro con l'unica eccezione delle ricadute nelle malattie professionali per le quali la competenza rimane al Paese dove la malattia si è manifestata per la prima volta (articolo 19).

Gli articoli 13 e 17 contengono disposizioni che si riferiscono unicamente alla legislazione olandese secondo la quale sono escluse dall'obbligo della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti le persone che non siano state assicurate prima dell'età di 35 anni e la pensione per invalidità non può essere concessa, salvo che sia dovuta ad infortunio, che dopo l'esaurimento del trattamento di malattia: gli articoli predetti vengono incontro ai lavoratori italiani considerando valida a tale effetto l'assicurazione del Paese di provenienza cioè assicurazione italiana.

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che seguirà lo scambio degli strumenti di ratifica; essa ha la durata di un anno e sarà tacitamente rinnovata salvo de-

nuncia che dovrà essere notificata tre mesi prima dello spirare del termine.

L'articolo 28 dispone nel paragrafo 1° che le prestazioni già sospese per le disposizioni in uno degli Stati a motivo della nazionalità o della residenza all'estero dell'interessato saranno riconcesse a partire dal giorno della entrata in vigore della Convenzione. Così nel paragrafo 2 dello stesso articolo, si dispone che il lavoratore ha diritto alla revisione di una liquidazione di pensione o rendita usufruendo dei vantaggi offerti dalla Convenzione con decorrenza dal giorno della entrata in vigore della Convenzione stessa.

Queste disposizioni devono rendere gli organi statali e noi più che mai solleciti nella espletazione delle pratiche tra la conclusione della Convenzione, che nel caso nostro è avvenuta all'Aja il 28 ottobre 1952; e la ratifica, affinché al più presto i lavoratori abbiano il beneficio dei vantaggi che dalla Convenzione attendono.

Gli articoli 31, 32, 33, 36 contengono le disposizioni più importanti che regolano il pagamento delle prestazioni da un Paese all'altro e in terzi Paesi, la concessione di una assistenza provvisoria nei casi controversi e l'istituzione di una commissione tecnica e di un organo arbitrale per la risoluzione di eventuali difficoltà. Le altre disposizioni (articoli 22, 27, 29, 30, 34 e 35) concernono aspetti formali e prevedono varie facilitazioni per i lavoratori assicurati successivamente o alter-

nativamente in entrambi i Paesi per quanto riguarda l'uso della propria lingua, le esenzioni fiscali e di visto, la presentazione di domande e ricorsi, i trasferimenti valutari.

Il Protocollo speciale annesso alla Convenzione estende ai lavoratori italiani, alle stesse condizioni di quelli olandesi, il beneficio dei sussidi ai vecchi e ne ammette il pagamento anche in Italia a determinate condizioni da precisare in un ulteriore accordo.

La 10ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale ed emigrazione) ha dato parere favorevole a questa Convenzione.

Onorevoli senatori, non soltanto la vostra Commissione vi invita ad approvare l'autorizzazione della ratifica di questa convenzione generale tra l'Italia e i Paesi Bassi sulle assicurazioni sociali ma ancora ritiene di dover incoraggiare il Governo a proseguire con la più viva sollecitudine in questa via.

In questa via di Convenzioni bilaterali o multilaterali in attesa che sia ultimata l'elaborazione che esperti fanno, sotto lo stimolo del Consiglio d'Europa, di un Codice europeo di sicurezza sociale che applichi integralmente i due principi:

1° di uguaglianza tra i cittadini di due Paesi contraenti;

2° di estensione dei vantaggi di un accordo tra due Stati anche ai cittadini degli altri Stati contraenti come se fossero cittadini di uno dei due.

SANTERO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione generale tra l'Italia ed i Paesi Bassi sulle assicurazioni sociali ed il Protocollo speciale, conclusi all'Aja il 28 ottobre 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore,